

LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE¹

¹ Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

322-bis. *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.*¹ – Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323,² si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio.
 - 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;³
 - 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;⁴
 - 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.⁴
 - 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.⁵
- Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, I e II c., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali[, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria].⁶

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

¹ Rubrica così modif. dall'art. 1, D.lgs. 4 ott. 2022, n. 156.

² Parole così modif. dall'art. 1, D.lgs. 4 ott. 2022, n. 156.

³ Numero aggiunto dall'art. 10, c. 1, L. 20 dic. 2012, n. 237.

⁴ Numero aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. o), L. 9 gen. 2019, n. 3.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 1, D.lgs. 14 lug. 2020, n. 75.

⁶ Parole soppresse dall'art. 1, c. 1, lett. o), L. 9 gen. 2019, n. 3.

371-ter. *False dichiarazioni al difensore.*¹ – Nelle ipotesi previste dall'art. 391-bis, commi 1 e 2, del

c.p.p., chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera *d*) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma.²

Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 4-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.²

¹ Articolo ins. dall'art. 20, L. 7 dic. 2000, n. 397.

² Comma ins. dall'art. 5, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Ai sensi dall'art. 36, D.lgs. 149/2022, come modif. dall'art. 1, c. 380, L. 29 dic. 2022, n. 197, le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano a decorrere dal 28 feb. 2023.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

388-ter. Mancata esecuzione fraudolenta¹ di sanzioni pecuniarie.² – Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento [contenuta nel precetto]³, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

¹ L'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150 ha sostituito la parola «dolosa» con la parola «fraudolenta». Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

² Articolo aggiunto dall'art. 109, L. 24 nov. 1981, n. 689.

³ Parole soppresse dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: No

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

582. Lesione personale.¹ – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei² mesi a tre anni.³

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.⁴

¹ Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, c. 2, lett. b) del D.lgs. 28 ago. 2000, n. 274.

² Parole così sost. dall'art. 1, c. 3, L. 23 mar. 2016, n. 41.

³ Comma così modif. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022. Il testo vigente fino a tale data è: «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

⁴ Comma così sost. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022. Il testo vigente fino a tale data è: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: G.d.P., T.m. (per le aggravanti)

Procedibilità: a querela di parte, d'ufficio (se art. 582 II c.)

590-bis. Lesioni personali stradali gravi o gravissime.¹ – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma

la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.²

¹ Articolo sost. dall'art. 1, c. 2, L. 23 mar. 2016, n. 41.

² Comma ins. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza (II, III, IV e V c.)

Fermo: No (I c.)

Misure cautelari personali: Sì (II, III e IV c.)

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela dell'offeso

605. Sequestro di persona.¹ – Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.²

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.²

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
- 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.²

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.³

¹ Ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 6 dic. 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) le pene stabilite per i delitti previsti da questo art. sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Si procede d'ufficio e se i delitti di cui al c. 1 dell'art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dai casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

² Commi aggiunti dall'art. 3, c. 29, lett. a) della L. 15 lug. 2009, n. 94.

³ Comma ins. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza, Obblig (IV c.)

Fermo: No, Sì (III, IV c.)

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m. (I e II c.); T.c. (III c.); C.d.A. (IV c.)

Procedibilità: a querela dell'offeso (I c.), d'ufficio

610. Violenza privata. – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'art. 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.¹

¹ Comma ins. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela dell'offeso (I c.), d'ufficio (II c.)

612. Minaccia.¹ – Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1032.^{2,3}

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339, la pena è della reclusione fino a un anno [e si procede d'ufficio]⁴.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.^{5,6}

¹ Ai sensi dell'art. 71, D.lgs. 6 dic. 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) le pene stabilite per i delitti previsti da questo art. sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Si procede d'ufficio e se i delitti di cui al c. 1 dell'art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dai casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

² Parole così sost. dall'art. 1, c. 2-ter, D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.

³ Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma si applicano le pene pecuniarie vigenti ai sensi dell'art. 52, c. 1, D.lgs. 28 ago. 2000, n. 274.

⁴ Parole soppresse dall'art. 1, D.lgs. 10 apr. 2018, n. 36.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, D.lgs. 10 apr. 2018, n. 36.

⁶ Comma così modif. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022. Il testo vigente fino a tale data è: «Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.».

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: No, Sì (II c.)

Autorità competente: G.d.P. (I c.), T.m. (II c.)

Procedibilità: a querela di parte (I c.), d'ufficio (II c. e nei casi di cui all'art. 8, L. 23 apr. 2009 n. 38)

SEZIONE IV

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

614. Violazione di domicilio.¹ – Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.²

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.³

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è

commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.⁴

¹ Ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 del c.p. non può essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

² Parole così sost. dall'art. 4, L. 26 apr. 2019, n. 36.

³ Comma così sost. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022. Il testo vigente fino a tale data è: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

⁴ Comma così sost. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022. Il testo vigente fino a tale data è: «La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.».

Riferimenti procedurali:

Arresto: No (I, II c.), Facol. in flagranza (IV c.)

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì (IV c.)

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela di parte (I, II c.), d'ufficio (III c.)

623-ter. Casi di procedibilità d'ufficio.¹ – Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli [612, se la minaccia è grave,]² 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

¹ Articolo ins. dall'art. 7, D.lgs. 10 apr. 2018, n. 36.

² Parole soppresse dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

624. Furto. – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.¹

Agli effetti della legge penale, si considera *cosa mobile* anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).²

¹ Comma così modif. dall'art. 2 della L. 26 mar. 2001, n. 128.

² Comma così sost. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022. Il testo vigente fino a tale data è: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli artt. 61, n. 7, e 625.».

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela di parte

626. Furti minori.^{1,2} – Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206 e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

- 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
- 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;³
- 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei num. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

¹ L'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150 ha sost. le parole «punibili a querela dell'offeso» con la parola «minori». Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

² Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o della permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi ai sensi dell'art. 52, c. 2, lett. a), D.lgs. 28 ago. 2000, n. 274.

³ La Corte cost., con sent. 13 dic. 1988, n. 1085, ha dichiarato l'ill. cost. del n. 1 «nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa sottratta».

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: No

Autorità competente: G.d.P., T.m. (aggravanti)

Procedibilità: a querela di parte

633-bis. Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica.¹

Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.

¹ Articolo ins. dall'art. 5, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, conv. con modif. in L. 30 dic. 2022, n. 199.

634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili.¹

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis,² turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa,³ con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.⁴

¹ Ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 6 dic. 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) le pene stabilite per i delitti previsti da questo art. sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Si procede d'ufficio e se i delitti di cui al c. 1 dell'art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dai casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

² Parole così sost. dall'art. 5, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, conv. con modif. in L. 30 dic. 2022, n. 199.

³ Le parole «, a querela della persona offesa,» sono state ins. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

⁴ Comma ins. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No

Fermo: No

Misure cautelari personali: No

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

635. Danneggiamento.¹ – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione [di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico]² o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto [o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate]³ o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.⁴

Per i reati di cui ai commi precedenti⁵, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.⁶

¹ Articolo così modif. dall'art. 2, c. 1, lett. f), D.lgs. 15 gen. 2016, n. 7.

² Parole soppresse dall'art. 7, D.L. 14 giu. 2019, n. 53, conv. con modif. in L. 8 ago. 2019, n. 77.

³ Parole soppresse dall'art. 5, L. 9 mar. 2022, n. 22.

⁴ Comma ins. dall'art. 7, D.L. 14 giu. 2019, n. 53, conv. con modif. in L. 8 ago. 2019, n. 77.

⁵ Parole così sost. dall'art. 7, D.L. 14 giu. 2019, n. 53, conv. con modif. in L. 8 ago. 2019, n. 77.

⁶ Comma ins. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

Riferimenti procedurali:

Arresto: No (I c.), Facol. in flagranza (II c.)

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì (II c.)

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: d'ufficio

640. Truffa. – Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea¹ o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).²
- Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente [o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7]³.

¹ Parole aggiunte dall'art. 1, D.lgs. 14 lug. 2020, n. 75.

² Numero aggiunto dall'art. 3, c. 28, L. 15 lug. 2009, n. 94.

³ Parole soppresse dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022.

Riferimenti procedurali:

Arresto: Facol. in flagranza

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela di parte, d'ufficio (se circostanze aggravanti ad effetto speciale)

640-ter. Frode informatica.¹ – Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale² o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.³

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.⁴

¹ Articolo inserito dall'art. 10, L. 23 dic. 1993, n. 547.

² Parole ins. dall'art. 2, D.lgs. 8 nov. 2021, n. 184.

³ Comma aggiunto dall'art. 9, c. 1, lett. a), D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.

⁴ Comma così modif. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-bis, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022. Il testo vigente fino a tale data è: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.».

Riferimenti procedurali:

Arresto: No (I c.), Facol. in flagranza (II c.)

Fermo: No

Misure cautelari personali: Sì (II c.)

Autorità competente: T.m.

Procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (se circostanze aggravanti ad effetto speciale)

649-bis. Casi di procedibilità d'ufficio.¹ – Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati

dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.²

¹ Articolo ins. dall'art. 11, D.lgs. 10 apr. 2018, n. 36.

² Comma così modif. dall'art. 2, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 99-*bis*, D.lgs. 150/2022 ins. dall'art. 6, D.L. 31 ott. 2022, n. 162, la disposizione entra in vigore dal 31 dic. 2022. Il testo vigente fino a tale data è: «Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 640, terzo comma, 640-*ter*, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.».